RINNOVO AUTORIZZAZIONE COLTIVAZIONE CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' PIANI

NEL COMUNE DI CENGIO.

"PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE."

REVISIONI						
02	15/09/2015	Prima emissione.				
N.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPRO

CODIFICA ELABORATO APPALTATORE	Timbro e firma Appaltatore	
	ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA — Dott. Geol. MARCELLO BRANCUCCI A.P. n. 324 data iscr. 01-02-96	Dott. Geol. Marcello Brancucci Via XX Settembre 5/5 17100 Savona (SV) Tel /fax 019800179 Cell 347/6021021

INDICE

1. PREMESSA 3
2. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE 3
2.1 Terra non inquinata 4
3. PRODUZIONE DEL RIFIUTO 4
4. STRUTTURA DI DEPOSITO 4
5. CONTROLLI E MONITORAGGI 5
6. PIANO E PROCEDURA PER LA CHIUSURA DEI DEPOSITI 5

1. PREMESSA

Il presente Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato elaborato seguendo nel dettaglio quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008) che è stato promulgato in attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE così come modificato dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 – Supplemento Ordinario n. 138), entrata in vigore in data 10 luglio 2010.

Su incarico della Ditta "E.M.I. del geom. Bagnasco G. e A. s.n.c." con sede in via Veneto n°14 nel comune di Cengio, titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva della cava di argilla "Piani" di cui richiede il rinnovo è stato redatto il piano di gestione dei rifiuti di estrazione così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 117/2008; tale piano di gestione è volto a prevenire o a ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, incentivarne il recupero ed il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica, assicurarne lo smaltimento sicuro a breve e a lungo termine ed è strutturato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 117/2008.

2. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Si premette che nel caso esaminato non sussiste una situazione tale per cui il richiedente si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi di rifiuti di lavorazione in quanto, tutto il materiale cavato è destinato alla commercializzazione ad eccezione dello scotico del "terreno vegetale" che viene comunque accantonato in attesa di un suo riutilizzo nella fase di ripristino finale.

In tale sito **non** vi sono altre tipologie di materiale di cui la ditta non effettui la commercializzazione, inoltre nel sito non è presente alcun tipo di impianto di frantumazione ne fisso ne mobile e tutto il materiale che viene prelevato è commercializzato senza effettuare successivi trattamenti.

Detto materiale è quindi equiparabile a:

• **Terra non inquinata:** terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

2.1 Terra non inquinata

Si tratta del terreno vegetale interessato dai processi di pedogenetici è il prodotto derivante dallo scotico dei terreni di copertura (da 15 a 100 cm) che sovrastano gli strati più profondi di argilla, rappresenta una risorsa nell'attività estrattiva. Infatti, sarà utilizzato nei recuperi ambientali post estrattivi nella fase di rimodellamento morfologico dei versanti o come letto di semina per la piantumazione o per l'attecchimento naturale delle essenze forestali poiché le caratteristiche chimico-fisiche che lo contraddistinguono sono le stesse dei terreni agricoli o forestali posti nelle immediate vicinanze.
Le quantità prodotte annualmente sono di circa di 700/1000 mc annui. Il volume stimato è di circa 8.000/10.000 mc. La localizzazione dei cumuli è riportata nelle tavole di progetto 6A rev.1, 6b rev.1 e 7 rev.1.

In base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 117/08, alla *"terra non inquinata"*, derivante dalla prevista attività di cava, non si applicano gli articoli 7 (domanda e autorizzazione), art. 8 (partecipazione del pubblico), art. 11 (costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione), commi 1 e 6, art. 12 (procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura), art. 13 (prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo): commi 6, 14 (garanzie finanziarie) e 16 (effetti transfrontalieri), a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

3. PRODUZIONE DEL RIFIUTO

La coltivazione della cava è effettuata con i metodi tradizionali adottati nel comparto dell'estrazione di materiale roccioso tenero utilizzando solo mezzi meccanici quali escavatori e pale cingolate senza impiego di nessun preparato chimico e di nessun tipo di trattamento.
Mezzi più che adeguati ad asportare anche il sottile strato di terreno vegetale che sovrasta il substrato roccioso che sarà accantonato in idonee zone di accumulo come indicato al paragrafo precedente.

4. STRUTTURA DI DEPOSITO

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 *all'art. 3 comma 1 lettera r 4)* definisce "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione" : qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, nclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione. In particolare ricadono nella definizione: le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estraizone non pericolosi, derivanti dalle operazioni di

estrazione, di trattamento e di stoccaggio anche della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore ai tre anni.

In base alle caratteristiche delle *"terre non inquinate",* alle quantità e al periodo di stoccaggio non si ritiene di dover allestire particolari strutture di deposito limitandosi ad individuare delle limitate aree all'interno del perimetro di cava (vedi tavole di progetto 6A rev.1, 6b rev.1 e 7 rev.1.) dove procedere allo stoccaggio temporaneo in cumuli.
La stabilità dei cumuli a progetto sarà garantita mediante l'adozione di particolari cautele quali: altezza non superiore ai 3 m, pendenza delle scarpate non superiore ai 35°, regimazione delle acque al contorno dell'area di stoccaggio, ecc. copertura dei cumuli mediante teli in pvc.
Successivamente detti "terreni non inquinati" verranno riutilizzati per le operazioni di ripristino ambientale della cava cosi come nel progetto presentato.

5. CONTROLLI E MONITORAGGI

Non sono prevedibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, perché, com'è già stato detto, le caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti in oggetto sono le stesse dei terreni ampiamente affioranti e diffusi nel territorio di pertinenza.
Il titolare dell'attività estrattiva provvederà, annualmente, ad attestare che i cumuli sono realizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza in modo tale da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.

6. PIANO E PROCEDURA PER LA CHIUSURA DEI DEPOSITI

Poiché le "strutture di deposito" ospiteranno esclusivamente *"terreni non inquinati"* e nessun rifiuto di estrazione la chiusura di detta strutture prevede l'asportazione del terreno da utilizzare come terreno vegetale sui gradoni della cava nel corso del ripristino ambientale.

Professionista incaricato



Dott. Geol. Marcello Brancucci

Savona 24/07/2015